

COMUNE DI VERONA	I
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0303400/2023 del 11/08/2023	
Fascicolo 6.5 N.37/2021	
Firmatario: MICHELE FASOLI, claudio lavarini	



COMUNE DI VERONA

SCRITTURA PRIVATA

**AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI E MARCIAPIEDI
NEL QUARTIERE DI BORGO ROMA – P.I.N.QU.A. - CONFLUITO NEL
PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3 -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - CIG
9731129DAD - CUP I31B21000290001 - PBM 4010**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

FRA

ing. Michele Fasoli nato a _____ che interviene in nome e
per conto del Comune di Verona, codice fiscale e partita IVA 00215150236,
presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di dirigente della
Direzione Strade Giardini Arredo Urbano e che stipula il presente atto ai sensi
dell'art. 107, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E

Claudio Lavarini nato a _____
il quale interviene in nome e per conto della ditta
EXEGIT SRL con sede in Verona, Via Roveggia n. 43/B – codice fiscale e p.
IVA 04852980236 - nella sua qualità di legale rappresentante e amministratore
come risulta dall'autocertificazione in data 03/04/2023, in atti, il quale domicilia
per la carica presso la sede della società medesima, di seguito denominata
“Contraente”;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 09.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo studio di fattibilità e che con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 09.03.2021 è stata approvata la proposta denominata “Rigeneriamo dalla ristrutturazione edilizia delle “case Rosse” alla rigenerazione urbana del quartiere Borgo Roma” ai fini della partecipazione al P.I.N.Qu.A. ai sensi del Decreto Interministeriale del 16.09.2022 n. 395;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 07.10.2021 il progetto è stato inserito negli elenchi delle proposte ammesse a finanziamento, presentate ai sensi del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n. 395 per l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” (P.I.N.Qu.A), confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20.01.2022 sono state definitivamente ammesse a finanziamento le proposte ordinarie P.I.N.Qu.A. e il Comune di Verona risulta inserito all’interno della proposta ID9 – M5C2 – I2.3 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU nell’ambito del PNRR;

Nell’allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14

luglio 2021, ed in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi (target) e traguardi (milestone) cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M5 C2 - I2.3 Programma innovativo della qualità dell'abitare (pag. 465) si prevede: *“L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano”*.

Lo stesso documento fissa, in riferimento a tale investimento:

- il traguardo M5C2-19 (pag. 474): *“Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori); Firma delle convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti. Edifici: nuove strutture di edilizia residenziale pubblica per: riqualificare, riorganizzare e aumentare i beni destinati all'edilizia residenziale pubblica; rifunzionalizzare aree, spazi e proprietà pubbliche e private anche mediante la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico; migliorare l'accessibilità e la sicurezza*

delle aree urbane e mettere a disposizione servizi e infrastrutture urbane e locali; rigenerare le aree e gli spazi già costruiti, aumentando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche mediante interventi che hanno un impatto sull'addensamento urbano; individuare e utilizzare modelli e strumenti innovativi di gestione e inclusione, benessere sociale e urbano, nonché processi partecipativi”.

- l'Obiettivo M5C2-20 (pag. 475): *“Sostegno a 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici”.*

L'intervento in questione apporta, pertanto, il contributo programmato pari a 11.585 mq di “spazi pubblici che beneficiano di un sostegno”.

La scadenza temporale di completamento:

- del traguardo M5C2-19 era il I° trimestre 2022;
- dell'Obiettivo M5C2-2020 è prevista per il I° trimestre 2026;

Inoltre, come previsto dalla Convenzione REG. Uff. U. 3668.14-03-2023 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile, il Soggetto Beneficiario PINQuA (Comune di Verona) è tenuto a trasmettere entro 365 dall'erogazione dell'acconto di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del DM 804 del 20/01/2022 la documentazione prevista all'art. 5 comma 1 lett. a) b) c) all'Amministrazione responsabile, pena la revoca del contributo ottenuto;

Per tale linea di investimento:

- il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali, di cui alla circolare MEF n. 33 del 13 ottobre 2022, in ambito di “regime 2” ovvero mero rispetto del principio DNSH “do not significant harm”.
- il coefficiente TAG per il sostegno climatico e digitale sono pari a 0% (non applicabili);
- il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 7 dicembre 2021;
- non contribuisce al superamento di divari territoriali;
- i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dal Comune di Verona secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;
- il finanziamento dell’opera non attinge a diverse fonti di finanziamento pubblico complementari e pertanto non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);
- l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente;
- il contributo all’indicatore comune “T0291 – Spazi pubblici che beneficino di un sostegno” è pari a “11.535 mq” poiché l’opera comporta la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, percorsi ciclopeditoni e percorsi ciclabili nel quartiere di Borgo Roma;

- che con determinazione dirigenziale n. 2038 del 15/05/2023, agli atti, è stato affidato alla ditta EXEGIT SRL l'incarico in oggetto che ha offerto il ribasso del 4% sull'importo a base di gara, come risulta dall'offerta PG n. 133375 del 04.04.2023, vincolante per l'aggiudicatario e che forma parte integrante del presente contratto, conservata agli atti;
- che, successivamente all'aggiudicazione, sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, come da nota PG n. 234585 del 21/06/2023 con esito regolare;
- che le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti, in particolare il Disciplinare di incarico, richiamati nel presente atto, del quale costituiscono parte integrante pur non essendo materialmente allegati.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Il Comune di Verona, accertata la presenza dei requisiti di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, affida il servizio di cui trattasi al contraente che accetta senza riserva alcuna e si impegna a svolgerlo nel rispetto del presente contratto e del Disciplinare di incarico approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 2038 del 15/05/2023, agli atti e nelle normative vigenti in materia.
2. Questo contratto è soggetto alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016 pertinenti agli incarichi per l'esecuzione di servizi di ingegneria e

architettura di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv). Tali servizi si articoleranno secondo le modalità previste dal Disciplinare di incarico.

3. Nell'espletamento dei servizi oggetto dell'incarico sono da osservare le prescrizioni relative agli interventi finanziati dal PNRR di seguito esplicitate, nonché tutte le altre prescrizioni derivanti da norma di legge o altra fonte del diritto.

Articolo 2 – Importo

1. L'importo che il Comune di Verona corrisponderà al contraente per il pieno e perfetto adempimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di percorsi ciclopedonali e marciapiedi nel quartiere di Borgo Roma, è fissato in Euro **8.832,00 (ottomilaottocentotrentadue/00)** oltre I.V.A. e contributi previdenziali nella misura di legge, dato dall'importo pari ad Euro 9.200,00, cui è stata applicata la percentuale di ribasso del 4% di cui all'offerta.

2. Per i pagamenti trova applicazione l'art. 6 del Disciplinare di incarico e gli stessi saranno effettuati mediante mandato presso la Tesoreria del Banco BPM. Il codice univoco ufficio destinatario della fattura elettronica è: 5HGMKH.

Articolo 3 - Obblighi di tracciabilità

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.

2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 4 – Durata

1. L'incarico **per la fase della progettazione** dovrà essere espletato entro e non oltre **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di trasmissione dei documenti progettuali da parte del Responsabile del Procedimento; potrà essere concessa un'eventuale proroga solo per cause non imputabili al contraente, previa motivata richiesta scritta formulata con congruo anticipo.

2. L'incarico di coordinatore per la sicurezza **per la fase di esecuzione** decorrerà dalla data di consegna dei lavori e si concluderà con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'incarico.

3. Il Comune si riserva di inviare al contraente specifiche comunicazioni per eseguire singole fasi parziali del servizio secondo tempistiche diverse da quanto previsto nel Disciplinare.

4. Il servizio complessivo si ritiene definitivamente concluso con l'esecuzione completa, integrale e perfetta dell'incarico. L'emissione del certificato di verifica di conformità o regolare esecuzione presuppone il rispetto di ogni clausola di questo contratto. Alla realizzazione di tali presupposti verrà emesso idoneo certificato di verifica di conformità o

regolare esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e ad esso sarà successivo il pagamento a saldo del compenso previsto.

5. Il contraente risponde dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito a variazioni o sospensioni delle prestazioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

6. In caso di ritardi trovano applicazione le penali previste dall'art. 8 del citato Disciplinare e dal successivo art. 13 del presente contratto.

8. Il servizio di cui trattasi è finanziato con fondi PNRR e pertanto subordinato al rispetto di termini perentori e di un serrato cronoprogramma: non saranno, quindi, ammesse proroghe per l'espletamento delle attività, salvo al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze, riconosciute come tali dal RUP, che andranno immediatamente comunicate all'Amministrazione, come indicato al comma successivo.

9. Previa richiesta del contraente, al ricorrere di motivate ed eccezionali circostanze non imputabili allo stesso, l'Amministrazione Committente potrà concedere per iscritto proroghe al termine di svolgimento del servizio fino alla cessazione della causa impeditiva. Nel caso di ritardi che dovessero derivare da cause imputabili al contraente, l'Amministrazione Committente si riserva di chiedere il risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui detti ritardi comportino la revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR, ferma restando l'applicazione delle penali previste dal Disciplinare e dal successivo art. 13.

Articolo 5 – Elezione domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti tutti del Disciplinare di incarico, il contraente

elegge domicilio presso il Comune di Verona – Palazzo Barbieri, in Verona (VR), Piazza Brà, n. 1 – CAP 37121.

Articolo 6 – Tutela dei lavoratori

1. Il contraente si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

2. Si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale, secondo quanto previsto nel Disciplinare di incarico e nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il presente servizio non è soggetto all'obbligo di redazione del Documento Unico Valutazioni Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) per assenza di rischi interferenziali.

4. Il contraente dichiara di non essere tenuto al rispetto della L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili, avendo alle proprie dipendenze un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Articolo 7 – Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il contraente ha prestato, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016, garanzia definitiva mediante versamento PagoPA in data 18/07/2023 - IUV 02127230009401307 - dell'importo di Euro

442,00 (quattrocentoquarantadue), pari al 10% dell'importo del presente contratto, ridotto del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del medesimo decreto, in quanto in possesso del requisito di microimpresa, come risulta dalla visura storica estratta dal Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Verona in data 26/05/2023.

Articolo 8 – Obblighi assicurativi

1. Il contraente ha prodotto, prima dell'inizio del servizio, una polizza di responsabilità civile professionale che assicura la Stazione appaltante per il complesso delle attività inerenti all'incarico in oggetto, per un massimale di euro 2.000.000. Detta polizza è pervenuta via pec e protocollata al n. 153766/2023 del Protocollo Informatico. Tale polizza dovrà avere efficacia per tutta la durata di svolgimento dell'incarico e dovrà altresì coprire i rischi derivanti da errori o omissioni dall'esecuzione del servizio in oggetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Articolo 9 - Codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Verona

1. Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

2. Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona all'indirizzo: https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

3. Il contraente, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Committente, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

4. Il contraente prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 10 - Patto di integrità

1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità, reperibile nel sito web dell'ente, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante.

2. In caso di violazioni il Comune di Verona si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 11 - Obblighi specifici del PNRR

1. Tutte le attività svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità a tutti principi e a tutti gli obblighi specifici del PNRR, con

particolare riferimento a:

- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH).** Il contraente, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente incarico, è tenuto a verificare che il progetto rispetti e attui i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Il contraente deve garantire che il progetto rispetti il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) secondo le modalità e i termini di cui al Disciplinare di incarico e la stazione appaltante ne verificherà il rispetto ex ante, in itinere, ex post.

Il contraente ha l'obbligo di rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati alla realizzazione dell'opera.
- **Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.** Il contraente è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Comune di

Verona conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi oggetto del contratto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- **Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.** Il contraente è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al servizio oggetto del contratto con la produzione della documentazione probatoria pertinente. È riconosciuta al Comune di Verona (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.
- **Obblighi specifici del PNRR in materia di pubblicità comunicazione e informazione.** Il contraente si impegna al rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241,

mediante l'inserimento, all'interno della documentazione progettuale, cartellonistica, prodotti grafici relativi all'esecuzione del servizio, dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e dell'emblema dell'Unione Europea.

- **obbligo di provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo**, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

Articolo 12 – Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Articolo 13 – Penali e risoluzione contrattuale

1. Per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente nell'esecuzione del servizio, oltre il termine contrattuale, è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.

2. La penale, di cui al comma 1, trova applicazione anche nelle ipotesi e alle condizioni di cui al Disciplinare di incarico.

3. Ad integrazione del Disciplinare di incarico, per ciascun giorno di ritardo impiegato dal contraente rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 47 del DL 77/2021 è applicata una penale pecuniaria, valutata, nella misura dell'uno (1) per mille del compenso.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della

penale superiore all'importo del 20% del compenso, la Stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facoltà di risolvere il contratto.

4. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore del contraente sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento del contraente sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi il contratto verrà risolto e il contraente sarà tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante l'intero costo dell'intervento.

Articolo 14 – Controversie e Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice ordinario. Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è il Tribunale di Verona.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula e all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

Art. 16 - Spese contrattuali

Tutte le spese, le imposte, le tasse, gli oneri inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145. L'imposta di

bollo del presente atto è stata assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 3958 del 25 marzo 1982 Agenzia Entrate Ufficio Territoriale Verona 2).

Articolo 17 – Documenti richiamati nel contratto

1. Le parti dichiarano di conoscere perfettamente e di accettare senza riserve tutti i documenti richiamati nel presente contratto, che sono conservati dalla Direzione Strade Giardini Arredo Urbano nel fascicolo elettronico del Protocollo informatico 6.5 n. 37/2021 e in particolare il disciplinare di incarico, l'offerta economica, le polizze di garanzia e gli elaborati grafici progettuali.

Articolo 18 – Registrazione

1. Il presente contratto, il cui servizio è soggetto all'I.V.A., viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

Letto e confermato viene sottoscritto mediante firma digitale.